



REGIONE
LAZIO

CASA
AL PLURALE

ALCUNI QUESITI POSTI DALLE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVI IN MERITO ALLA LEGGE 112/2016 E ALLA NORMATIVA APPLICATIVA DELLA LEGGE COMUNEMENTE DENOMINATA "DOPO DI NOI"

Come si evince dall'allegato A) alla DDR G15084, una volta fatta la domanda ai PUA e fatte le valutazioni da parte dell'Unità Valutativa Multidimensionale che definisce il progetto personalizzato, gli Ambiti predispongono l'elenco dei beneficiari dei servizi e degli interventi finanziabili dal Fondo e verificano la possibilità di *matching* tra le persone con disabilità individuate e l'esistenza di adeguato immobile dove svolgere programmi e servizi individuati dalla Legge 112/2016 e dal relativo decreto attuativo.

DOMANDA numero 1. Se non vengono messi a disposizione immobili adeguati è inutile presentare domanda? La Legge 112 facilita solo chi mette a disposizione degli immobili? Non risulta al legislatore che il costo dell'immobile rappresenta solo il 5% circa del costo relativo alla cura delle persone con disabilità e che il vero problema dal punto di vista economico è il reperimento dell'altro 95%?

Risposta. No, non è corretto. La creazione di un elenco di immobili, messi a disposizione da privati, Enti ed altre Organizzazioni, dovrà proprio rendere possibili esperienze di vita in comune tra soggetti che non hanno disponibilità di immobili. La materia, rimasta nelle competenze della Regione Lazio come da previsioni della DGR 25/07/2017, n. 454 e successive determinazioni G17402 del 14/12/2017 e G18395 del 22/12/2017, è regolamentata dalla determinazione regionale G15084 del 8/11/2017, successivamente modificata con determinazione G10281 del 9/08/2018.

Nella sopracitata DDR G15084 viene previsto che "il disponente conferisce l'immobile destinandolo a vantaggio esclusivo della persona con grave disabilità per un periodo non inferiore a venti anni".

DOMANDA numero 2. Si può conferire l'immobile per un periodo inferiore ai 20 anni?

Risposta. La citata determinazione G10281 del 9/08/2018 prevede la costituzione di un vincolo di destinazione per una durata di almeno 10 anni esclusivamente sugli immobili ristrutturati a seguito di finanziamento regionale. Per i rimanenti immobili di patrimonio solidale non vi sono altre previsioni.

La età delle persone con disabilità.

DOMANDA numero 3. L'età delle persone con disabilità deve essere compresa tra i 18 ed i 64 anni? Una persona con disabilità di 65 anni non può fare la domanda?

Risposta. Ai sensi della normativa può presentare la domanda la persona con disabilità grave prive del sostegno familiare in quanto mancante di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, la cui disabilità non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie legate alla senilità. La Regione Lazio ha precisato nei propri atti l'accesso 18-64 anni poiché la Tabella del decreto ministeriale del 23 novembre 2016 così riporta. Al comma 5 art.4, dello stesso decreto, è inoltre precisato "Fermo restando che gli interventi di cui al presente decreto sono rivolti a persone la cui disabilità non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie legate alla senilità, è assicurata continuità negli interventi e servizi erogati, indipendentemente dal raggiungimento di qualsivoglia limite di età"



REGIONE
LAZIO

CASA
AL PLURALE

Una famiglia può effettuare la manifestazione di interesse e mettere a disposizione un suo immobile che, ove venga considerato adeguato, viene elencato nella sezione “patrimonio privato” (DDR G15084).

DOMANDA numero 4. Questa famiglia può avere una voce in capitolo nell’indicare eventuali altri ospiti con cui il proprio congiunto con disabilità possa convivere proficuamente?

Risposta. Certamente sì. Tutta la attuale normativa di settore vede al centro il cittadino ed il relativo progetto individuale, al quale il cittadino stesso, ed i propri familiari, partecipa attivamente alla definizione. Non a caso le “linee guida”, emanate dalla Regione Lazio con la DGR 454/2017, riportano al punto 2 della Scheda 1 dell’Allegato A la seguente previsione: “Nella normativa regionale è inoltre riaffermata in più punti la centralità ed il valore della partecipazione dei cittadini e la corresponsabilità della presa in carico da parte del personale dell’azienda sanitaria locale e degli enti locali con i soggetti del terzo settore, gli utenti ed i loro familiari”.

Nella domanda di partecipazione all’avviso pubblico dopo di noi (DDR G01174) sono previste 4 Tipologie di sostegno.

DOMANDA numero 5. Si può indicare più di una tipologia di sostegno o se ne deve indicare necessariamente una sola?

Risposta. NO! La Regione Lazio, con la legge 11/2016 ha adottato una metodologia di integrazione sociosanitaria basata su progetti individualizzati sostenuti da budget di salute. Tale metodologia prevede proprio la realizzazione di progetti costituiti dall’insieme delle risorse economiche, professionali e sociali idonei a favorire una migliore inclusione sociale del soggetto assistito. Quindi, ove il progetto individuale preveda diverse tipologie di interventi deve essere possibile finanziare gli stessi con le diverse voci. Si possono quindi indicare e prevedere nel progetto individualizzato diverse tipologie di sostegno, tra quelle previste dalla legge 112/2016.

Alcune famiglie per i loro figli con disabilità hanno avviato un programma di avvicinamento alla residenzialità o stanno già facendo fare ad essi un’esperienza in una struttura abitativa.

DOMANDA numero 6. In questi casi può essere ipotizzata una precedenza nell’essere preso in considerazione? Nell’elaborare il progetto personalizzato la Unità Valutativa Multidisciplinare terrà conto di percorsi di autonomia e/o di esperienze residenziali già maturate in modo soddisfacente tra la persona con disabilità ed eventuali altri suoi conoscenti?

Risposta. La valorizzazione delle “buone pratiche” e delle esperienze positive realizzate nella città di Roma nel corso degli anni è un punto cardinale per l’avvio dei primi progetti di “Dopo di Noi” finanziati con i fondi previsti dalla legge 112/2016. Senza prevedere una vera e propria “precedenza”, si dovranno valutare le esperienze esistenti, che permettono una definizione in tempi rapidi. È allo studio la possibilità di integrare la domanda personale con una apposita modulistica attraverso la quale un insieme di cittadini possano proporsi quale “Gruppo di coabitazione”.



REGIONE
LAZIO

CASA
AL PLURALE

Le esperienze avviate a partire dalla fine del secolo scorso dal Comune di Roma o da organismi privati nel comparto della residenzialità delle persone con disabilità nelle forme di Casa Famiglia o di Gruppo appartamento sono risultate quasi sempre realtà molto positive e a volte entusiasmanti.

DOMANDA numero 7. Sarà possibile trovare un inserimento ottimale della persona con disabilità in una Casa Famiglia già operante o in avviamento?

Risposta. Si deve tenere ben presente la tipologia delle soluzioni alloggiative previste dalla legge 112/2016 e ben definite all'art. 3. Comma 4, del Decreto Interministeriale del 23/11/2016. Deve trattarsi cioè di soluzioni alloggiative con caratteristiche di abitazioni, o gruppi-appartamenti o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che offrano ospitalità a non più di 5 persone.

I soldi stanziati dalla Legge 112 e già assegnati dalla Regione Lazio al Comune andranno agli utenti o ad eventuali Enti gestori o verranno offerti solo servizi. La normativa chiarisce tuttavia che le risorse stanziate dal Fondo per la realizzazione del progetto personalizzato costituiscono "risorse aggiuntive e non sostitutive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi alla persona con disabilità".

DOMANDA numero 8. I fondi stanziati rimarranno ai Municipi? Saranno usati solo a favore delle Cooperative accreditate? Ci saranno dei nuovi bandi per accreditare organismi con esperienza pluriennale nel settore della residenzialità?

Risposta. I fondi trasferiti dalla Regione Lazio a Roma Capitale vengono assegnati ai Municipi a seguito della presentazione dei progetti individualizzati con i relativi costi (budget di salute) da parte dei Municipi Capofila. Per la realizzazione degli interventi i Municipi potranno avvalersi degli Organismi presenti nei Registri Unici Municipali e nell'Elenco degli Enti Gestori accreditati per strutture residenziali socioassistenziali per adulti residenti nel Comune di Roma tenuto dal Dipartimento Politiche Sociali.

La legge assicura la copertura dei costi di gestione delle persone con disabilità inserite nei progetti personalizzati almeno per il primo anno.

DOMANDA numero 9. Chi può assicurare in seguito e per tutta la vita futura della persona con disabilità la copertura delle spese tra Stato, Regione, Comune, Municipio, Asl? Di chi sarà l'onere della presa in carico della persona con disabilità in tutti gli anni successivi?

Risposta. È necessario tenere presenti i livelli istituzionali di responsabilità in merito al futuro finanziamento del "Dopo di Noi". A livello statale si dovrà vedere se il Governo ed il Parlamento attuali interverranno, in qualche misura, sull'attuale assetto della legge. Si conoscono i finanziamenti del triennio 2016-2018 e resta valido quanto riportato nell'art. 5, comma 5 del Decreto Interministeriale in merito ai livelli essenziali delle prestazioni. L'onere della presa in carico deve essere congiunto tra Distretto Sanitario e Municipio con la nomina di un Case Manager.



REGIONE
LAZIO

CASA
AL PLURALE

La normativa prevede che per pervenire a definire il progetto personalizzato si presti attenzione ai desideri della persona con disabilità e siano ascoltate la famiglia e l'Associazione che la rappresenta (DGR 454 del 25/7/2017). Appare chiaro che occorre il coinvolgimento di tutti i protagonisti e in particolare di ASL e Comune.

DOMANDA numero 10. Può essere esplicitato in modo chiaro il ruolo di Regione, Comune, Municipio, Asl, Ambiti, Distretti, Enti Gestori, Cooperative accreditate e, nel tempo, il ruolo della UVM?

Risposta. Argomento complesso con diverse implicazioni. Si proverà a tracciare una risposta che consideri la situazione attuale nella Regione Lazio.

REGIONE – La legge 112/2016 si inserisce nel quadro costituzionale definito con la riforma del Titolo V del 2001, che assegna al livello regionale la competenza esclusiva nella materia delle politiche sociali. Resta allo Stato la sola definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in tutto il territorio nazionale ed è pertanto in questo contesto che vanno ricondotti gli interventi di natura sociale previsti dalla legge, fermi restando gli interventi di natura sanitaria previsti a legislazione vigente (art. 2). In questo quadro il ruolo della Regione appare centrale per la definizione puntuale dell'architettura regolamentare nella quale devono realizzarsi gli interventi previsti dalla legge.

COMUNE – Nel caso di Roma Capitale si opera nel quadro di competenze definito all'art. 62 del Regolamento del Decentramento Amministrativo che declina le competenze in materia di servizi sociali. Il Dipartimento Politiche Sociali ha curato la stesura e pubblicazione dell'Avviso Pubblico "Dopo di Noi", garantendo la omogeneità sul territorio cittadino. Svolge inoltre funzioni di coordinamento e collegamento tra la Regione, i Municipi Capofila, i Municipi ed i diversi Distretti delle ASL cittadine al fine di facilitare lo scambio di buone prassi e l'equa ripartizione delle risorse. Il Dipartimento Politiche Sociali provvederà anche all'assegnazione delle risorse economiche ai Municipi una volta ricevuto, dai Municipi Capofila, l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento dopo la valutazione multidimensionale.

MUNICIPI – Per quanto riguarda il "Dopo di Noi" dobbiamo distinguere tra Municipi Capofila e gli altri Municipi. Infatti Roma Capitale ha scelto di suddividere il proprio territorio in 3 Ambiti, coincidenti con le ASL cittadine ed in ogni Ambito individuare un Municipio Capofila, con funzioni coordinamento e di tramite con il Dipartimento stesso. I Municipi Capofila sono il I (per la ASL Roma 1), il IX (per la ASL Roma 2) ed il X (per la ASL Roma 3, senza Fiumicino). I Municipi, in stretta collaborazione con il rispettivo Distretto Sanitario, istituiscono una UVMD (Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale) integrata che avrà il compito di valutare le domande e, utilizzando la scheda S.Va.M.Di., definire il PAI ed il budget di progetto. La documentazione sarà poi inviata alla UVMA (Unità di Valutazione Multidimensionale di Ambito anche essa istituita dal Municipio Capofila) che definirà l'elenco dei progetti afferenti alla intera ASL e lo trasmetterà al Dipartimento per l'assegnazione delle risorse ed il successivo finanziamento da parte dei Municipi.

ASL – DISTRETTO – La ASL, e a Roma in particolare i Distretti, svolge un ruolo fondamentale per il ruolo centrale della UVM che trova nella scheda S.Va.M.Di. lo strumento essenziale per la valutazione e la definizione del PAI. La scheda S.Va.M.Di. è uno strumento informatico adottato dalla Regione Lazio che risiede ed opera sui sistemi delle ASL. Sarà quindi essenziale una forte integrazione socio-sanitaria, a livello di Distretto, per definire e realizzare i progetti personalizzati dei soggetti richiedenti.

AMBITI – Roma Capitale è considerata, a livello regionale un Ambito sovradistrettuale e, sulla base delle tabelle riportate nella DGR 454/2017 destinataria dei fondi relativi al "Dopo di Noi". Come detto sopra Roma Capitale, in considerazione della vastità e complessità del territorio e del decentramento amministrativo cittadino, si è a sua volta suddivisa in 3 Ambiti coincidenti con le ASL.

ENTI GESTORI – Gestiranno i progetti relativi ai PAI approvati e finanziati.



COOPERATIVE ACCREDITATE – Gestiranno i servizi e/o le soluzioni alloggiative previste nei PAI approvati e finanziati.

È necessario un referente.

DOMANDA numero 11. Può essere indicato un referente a livello Comunale e Regionale a cui Casa al Plurale può rivolgersi per ottenere con una certa tempestività delle delucidazioni?

Risposta. Certamente sì. Per Roma Capitale ci si potrà rivolgere al dott. Roberto Toppoli al recapito telefonico 06.70454025 o all'indirizzo di posta elettronica roberto.toppoli@comune.roma.it